

Contratto ex art. 8-quinquies del D. Lgs.502/1992 per la definizione dei rapporti tra Aziende Sanitarie Locali e Strutture Sanitarie per l'erogazione di prestazioni di ricovero in regime di acuzie, di ricovero in regime di post-acuzie e di specialistica ambulatoriale, in regime di lungodegenza e riabilitazione psichiatrica e di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria – CAVS

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente le clausole convenute all'art. 2 (Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi), art. 3 (Budget), art. 8 (Modalità di pagamento e cessione del credito), art. 10 (Verifiche e controlli), art. 11 (Sospensione e risoluzione del contratto), art. 12 (Clausola di manleva), art. 13 (Durata, aggiornamento e rinvio normativo), per prestazioni di ricovero e cura da erogarsi da:

la Società Monteserrat SRL con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Strada S. Antonio Aradolo n. 34 (CF/PI 00494430044), titolare della sanitaria denominata casa di Cura Monteserrat, con sede operativa in Caraglio, via Valgrana 8, e in Borgo San Dalmazzo, Strada S. Antonio Aradolo 34.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASLCN1

Per l'Erogatore

Dr SICILIANO Giovanni

Dr.ssa QUADRO Marina

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.82/2005